

D.G.R. 6 Marzo 2015 n. 222

Linee guida sugli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi socioeducativi per la prima infanzia, in attuazione dell'art. 30, comma 1, lett. D) della L.R. 9 Aprile 2009, n. 6.

RICHIAMATE:

- la legge regionale 9/04/2009, n. 6 “*Promozione delle politiche per i minori e i giovani*”, che, all’articolo 30, comma 1, lettera d), prevede che la Giunta Regionale – sentita la competente Commissione Consiliare – definisca con apposite linee guida gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi socioeducativi per la prima infanzia;
- la richiesta di parere al Consiglio Regionale su bozza di deliberazione della Giunta Regionale del 30/04/2009, n. 37 “*Linee guida sugli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi socioeducativi per la prima infanzia, in attuazione dell’articolo 30, comma 1, lettera D) della L.R. 9/04/2009, n. 6. Abrogazione D.G.R. 588/09*”;

DATO ATTO che il Servizio Famiglia, Minori, Pari Opportunità, competente in materia, ha elaborato le linee guida di cui sopra - contenute nell'allegato A, parte integrante e necessaria del presente provvedimento - tenendo conto, anche, dei suggerimenti e delle proposte pervenuti dai tecnici dei servizi per la prima infanzia che operano sul territorio, con particolare riferimento ai coordinatori pedagogici distrettuali ed espletate procedure di concertazione con ANCI, ANCI Federsanità, Forum del Terzo Settore, Consulta della Famiglia e Organizzazioni Sindacali;

ACQUISITO IL PARERE FAVOREVOLE della competente Commissione Consiliare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30, comma 1, lett. D) della L.R. 9/4/2009, n. 6 in data 9 febbraio 2015;

SU PROPOSTA dell'Assessore incaricato delle Politiche Sociali;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui alle premesse, che si intendono integralmente richiamate,

1. **DI APPROVARE** le “*Linee guida sugli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi socioeducativi per la prima infanzia, in attuazione dell’articolo 30, comma 1, lettera D) della L.R. 9/04/2009, n. 6.*”, di cui all'allegato A - parte integrante e necessaria della presente deliberazione;
2. **DI ABROGARE**
 - a. la deliberazione di Giunta Regionale del 12/05/2009, n. 588 “*Linee guida sugli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi socioeducativi per la prima infanzia, in attuazione dell’articolo 30, comma 1, lettera D) della L.R. 9/04/2009, n. 6*”;
 - b. la deliberazione di Giunta Regionale del 09/03/2012, n. 234 “*Sistema di accreditamento dei nidi d’infanzia – specificazione delle disposizioni di cui alla dgr 1471/2011: definizioni procedurali e modulistica*”;
 - c. la deliberazione di Giunta Regionale del 06/12/2001, n. 1471 “*Accreditamento dei servizi socio educativi per la prima infanzia: definizione dei criteri e degli indirizzi per i*

procedimenti amministrativi inerenti l'avvio della sperimentazione relativamente alla tipologia di servizio "nido d'infanzia";

3. **DI PUBBLICARE** il presente atto sul bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sul sito Web della medesima.

ALLEGATO A

LINEE GUIDA SUGLI STANDARD STRUTTURALI, ORGANIZZATIVI E QUALITATIVI DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 30, COMMA 1, LETT. D) DELLA L.R. 9 APRILE 2009, N. 6.

INDICE

PREMESSA

TIPOLOGIE DI SERVIZI

1. Nido d'infanzia e Sezioni Primavera
 - 1.1. Nido d'infanzia
 - 1.2 Sezioni Primavera
 - 1.3 Servizi integrativi
 - 1.4 Servizi domiciliari
 - 1.5 Servizi sperimentali
 - 1.6 Spazi ricreativi occasionali

NORME COMUNI AI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

2. Localizzazione e caratteristiche dell'area.
 - 2.1 Caratteristiche degli spazi interni ed esterni dei servizi socio-educativi, degli arredi e dei giochi.
 - 2.2 Sicurezza, igiene e funzionalità dell'ambiente e tutela del benessere: requisiti tecnici degli spazi interni ed esterni, degli arredi e dei giochi.
 - 2.3 Vigilanza igienico-sanitaria -Tabelle dietetiche e pasti.
 - 2.4 Titoli di studio per l'accesso a posti di educatore e al ruolo di coordinatore pedagogico di servizio nei servizi socio-educativi per la prima infanzia e formazione permanente
 - 2.5 Sostituzione del personale educativo e integrazione dei bambini
 - 2.6 Coordinatore Pedagogico di Distretto Sociosanitario

NORME SPECIFICHE PER LE SINGOLE TIPOLOGIE DI SERVIZIO

Requisiti strutturali e organizzativi dei nidi d'infanzia

3. Ubicazione e assetto della struttura
 - 3.1 Caratteristiche tecniche dell'area esterna
 - 3.2 Articolazione della struttura
 - 3.3 Organizzazione delle sezioni
 - 3.4 Servizi generali
 - 3.5 Rapporto tra personale e bambini

Requisiti strutturali e organizzativi dei Servizi integrativi

- 3.6 Ubicazione e assetto della struttura
- 3.7 Caratteristiche tecniche dell'area esterna
- 3.8 Articolazione della struttura
- 3.9 Rapporto tra personale e bambini

Requisiti strutturali e organizzativi dei servizi domiciliari

- 3.10 Rapporto tra personale e bambini
- 3.11 Educatore domiciliare
- 3.12 Genitore accogliente

4. SPAZI RICREATIVI OCCASIONALI

5. AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PREVISTI NELLE PRESENTI LINEE GUIDA

6. ACCREDITAMENTO

6.1 ACCREDITAMENTO DEI NIDI D'INFANZIA

ALLEGATO B – Procedimento per l'accREDITamento

ALLEGATO C – Prototipo di domanda di accREDITamento

ALLEGATO D – Specifiche sulla figura del coordinatore pedagogico del servizio

ALLEGATO E – Prototipo di conto consuntivo di gestione del servizio

ALLEGATO F – Indicazioni sulla predisposizione del progetto organizzativo, gestionale e educativo

7. SISTEMA INFORMATIVO

8. ABROGAZIONE DI NORME

PREMESSA

La legge regionale del 9 aprile 2009, n. 6 “*Promozione delle politiche per i minori e i giovani*”, (di seguito denominata “legge regionale”) è finalizzata al perseguimento del benessere e dello sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e sociali dei bambini, degli adolescenti e dei giovani, come condizione necessaria allo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità ligure e della società.

La legge regionale si propone, tra gli altri obiettivi:

- il sostegno della famiglia mediante un sistema di promozione e di protezione sociale attivo, caratterizzato dalla costituzione di una rete integrata di servizi socio-educativi, nonché dallo sviluppo delle reti di solidarietà di auto-aiuto e mutuo-aiuto tra le famiglie stesse;
- la diversificazione dell’offerta dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, al fine di raggiungere una più ampia utenza, attraverso una maggiore flessibilità degli stessi e soddisfare i bisogni emergenti delle diverse comunità territoriali;
- l’individuazione di un sistema di regole trasparenti ed esplicite quale riferimento univoco per tutti i soggetti – pubblici e privati – interessati a sviluppare e gestire servizi per la prima infanzia, anche in integrazione e raccordo con le articolazioni territoriali del MIUR per quanto attiene le “sezioni primavera”.

TIPOLOGIE DI SERVIZI

1. NIDO D'INFANZIA E SEZIONI PRIMAVERA

1.1. NIDO D'INFANZIA

Il nido d'infanzia è un servizio a carattere educativo e sociale rivolto a bambini in età compresa fra tre mesi e trentasei mesi che concorre - insieme alla famiglia - alla crescita, cura, formazione e socializzazione dei bambini, assicurando la realizzazione di programmi educativi, il gioco, i pasti e il riposo.

I nidi d'infanzia hanno un'apertura di norma di otto ore (e comunque non superiore a 11 ore) e non sono aperti in orari serali e/o notturni, garantiscono la mensa e il riposo e pertanto comportano un'organizzazione complessa.

I soggetti titolari/gestori dei nidi d'infanzia sono tenuti a collaborare con i coordinatori pedagogici distrettuali per assicurare il raccordo con il Sistema Educativo Integrato di cui all'articolo 12 della legge regionale.

Fermo restando tutti i requisiti generali, i nidi d'infanzia possono presentare alcune particolari connotazioni, come di seguito specificato:

- a) *nido d'infanzia a tempo parziale*: si differenzia esclusivamente per quanto riguarda l'orario di apertura che è inferiore alle otto ore;
- b) *micronido d'infanzia*: si differenzia esclusivamente perché accoglie un numero di bambini non superiore a 18;
- c) *nido d'infanzia aziendale/interaziendale*: si differenzia esclusivamente in quanto destinato prioritariamente alla cura e all'accoglienza dei figli del personale di una o più aziende/enti e parzialmente aperto anche al territorio.

Nei nidi d'infanzia deve essere garantita la figura di un coordinatore pedagogico di servizio, di cui al punto 2.4, con responsabilità pedagogiche e organizzative, al fine di assicurare la continuità nella programmazione educativa, la qualità degli interventi e il raccordo con il coordinatore pedagogico di distretto sociosanitario di cui al punto 2.6, nell'ambito del sopra citato Sistema Educativo Integrato.

Il coordinatore pedagogico di servizio deve garantire lo svolgimento delle sue funzioni in base alla capacità ricettiva del nido d'infanzia - risultante dall'autorizzazione al funzionamento - secondo le seguenti indicazioni:

1. per i micronidi fino a 18 posti: almeno sessanta ore annue
2. per i nidi da 19 a 36 posti: almeno centoventi ore annue
3. per i nidi con un numero di posti uguale o superiore a 37: almeno 150 ore annue

Le ore di coordinamento pedagogico sopra indicate costituiscono requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento.

1.2. LE SEZIONI PRIMAVERA

I servizi denominati "Sezioni Primavera" di cui alla l.r. 18/2009, attuati e gestiti nell'ambito delle scuole dell'infanzia e ai quali possono accedere bambine/i dai 24 ai 36 mesi, sono disciplinati con apposito provvedimento della Giunta Regionale, sentito il Tavolo Tecnico Interistituzionale previsto dalla normativa vigente nel quale sono rappresentati tutti i soggetti coinvolti, compresi i rappresentanti della struttura regionale competente in materia di servizi socio educativi per la prima infanzia.

In considerazione della fascia d'età dei bambini ospitati nelle sezioni primavera che coincide con l'età dei bambini "grandi" dei nidi d'infanzia, è indispensabile favorire il raccordo tra i dirigenti scolastici afferenti al sistema nazionale di istruzione e i coordinatori pedagogici distrettuali di cui all'articolo 12 della legge regionale, al fine di garantire la condivisione delle dimensioni della qualità nell'offerta pedagogica compresa la formazione professionale del personale educativo.

1.3 SERVIZI INTEGRATIVI

La legge regionale definisce le tipologie di servizi integrativi e prevede che essi possano essere organizzati secondo criteri di flessibilità al fine di integrare e ampliare l'offerta educativa.

All'interno dei servizi integrativi non è consentita la somministrazione di pasti. In tali servizi può essere prevista la merenda, nel rispetto della normativa in materia di igiene degli alimenti, sia in ragione del numero di ore di apertura che per la valenza conviviale ed educativa di questo momento della giornata.

Deve essere prevista la figura del coordinatore pedagogico di servizio, in misura non inferiore a tre ore mensili, con responsabilità pedagogiche e organizzative, al fine di assicurare la continuità nella programmazione educativa, la qualità degli interventi e il raccordo con il coordinatore pedagogico di distretto sociosanitario, nell'ambito del Sistema Educativo Integrato di cui all'articolo 12 della legge regionale.

I soggetti titolari/gestori dei servizi integrativi sono tenuti a collaborare con i coordinatori pedagogici distrettuali per assicurare il raccordo con il suddetto Sistema Educativo Integrato.

I servizi integrativi si distinguono in due tipologie:

a) *Centro bambini-genitori*

I centri per bambini e genitori hanno come peculiarità quella di prevedere l'accoglienza, in spazi opportunamente attrezzati e organizzati, di bambini di età fino ai trentasei mesi, insieme ai loro genitori o altri adulti accompagnatori, al fine di offrire occasioni di gioco, di ascolto, di interazione e socializzazione, favorendo la corresponsabilità fra adulti, genitori ed educatori.

b) *Centro bambine-bambini*

Si tratta della tipologia di servizio che ospita bambini di età compresa tra i sedici e i trentasei mesi, consente tempi di frequenza più ridotti, è privo del servizio mensa e di locali specifici per il sonno.

Il centro è caratterizzato da finalità di socializzazione tra bambine e bambini, attraverso attività ludiche.

1.4 SERVIZI DOMICILIARI

I servizi domiciliari offrono un aiuto innovativo e flessibile nei confronti delle differenti esigenze delle famiglie, accogliendo i bambini in ambienti domestici adeguati, sicuri e attrezzati al gioco e alla vita di relazione degli stessi. A tali servizi, in considerazione della loro peculiarità, il coordinamento pedagogico del distretto sociosanitario deve garantire un supporto e sostegno costante e devono essere collegati alla rete del più ampio Sistema Educativo Integrato. I servizi domiciliari si articolano nelle seguenti tipologie:

a) *Educatrice/educatore domiciliare*

Trattasi di servizio di accoglienza per un numero massimo di quattro bambini per educatrice/educatore, sino a un massimo di due educatrici/educatori per otto bambini, da realizzarsi all'interno del domicilio dell'educatore o di una delle famiglie interessate o presso locali in disponibilità dell'educatore o delle famiglie o messi a disposizione da istituzioni scolastiche, enti locali, istituzioni religiose o altre organizzazioni del Terzo Settore, purché mantengano la connotazione di "ambiente domestico".

Al fine di tutelare maggiormente la sicurezza dei bambini/e e consentire un confronto e un sostegno reciproco tra educatrici/educatori, si suggerisce la compresenza di due moduli educativi con complessivi otto bambini.

b) Genitore accogliente

E' un servizio che valorizza le risorse auto-organizzative delle famiglie ed è effettuato da un genitore con figli in età da zero a trentasei mesi, che accoglie presso la propria abitazione, con un tempo giornaliero concordato dalle famiglie stesse, un numero massimo di quattro bambini di età compresa tra i tre mesi e i trentasei mesi, inclusi i propri figli.

1.5 SERVIZI SPERIMENTALI

La Regione, ai sensi dell'art. 29 della legge regionale, promuove progetti sperimentali necessari alla innovazione della filiera dei servizi o autorizza con deliberazione di Giunta Regionale progetti proposti da Enti locali o soggetti del Terzo Settore a seguito di parere positivo del coordinamento pedagogico regionale.

1.6 SPAZI RICREATIVI OCCASIONALI

Per spazi ricreativi occasionali si intendono spazi aperti per un massimo di otto ore giornaliere (con esclusione di fasce orarie serali e/o notturne) e per un tempo non superiore a una settimana adeguatamente attrezzati per accogliere bambine/bambini da 16 a 36 mesi. Tali spazi estemporanei possono essere allestiti in occasione di convegni, fiere, manifestazioni locali ecc. per consentirne la partecipazione ai familiari dei bambini. I bambini e le bambine potranno essere affidati a personale qualificato (animatore, educatore, insegnante) in rapporto medio 1:8. Il personale che si occupa dei bambini deve avere un registro con i dati dei bambini e dei familiari di riferimento, in modo tale da poter essere rintracciati in ogni momento e per qualsiasi necessità. Ai bambini affidati non deve essere somministrato cibo o bevande da parte degli operatori, che si accorderanno con gli adulti di riferimento per la somministrazione del pasto. Gli spazi ricreativi offrono ai bambini momenti di gioco occasionali ed estemporanei con altri bambini, sotto la guida di animatori, educatori e insegnanti in ambienti adeguati, che non prevedono alcuna continuità nell'accoglienza e che devono essere privi di offerte di natura commerciale e pubblicitaria.

Gli spazi ricreativi occasionali - non avendo carattere di continuità - non si configurano come servizi socio educativi per la prima infanzia né come strutture permanenti.

Il soggetto che organizza l'evento deve comunicare preventivamente, almeno quindici giorni prima dell'evento stesso, al coordinatore pedagogico del distretto territorialmente competente, le modalità organizzative e ricevere un parere favorevole dallo stesso.

NORME COMUNI AI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

2. Localizzazione e caratteristiche dell'area

L'area dei servizi socio-educativi per la prima infanzia deve essere individuata e localizzata con particolare riguardo alla sua raggiungibilità e qualità ambientale.

Gli spazi interni destinati ai bambini non possono essere collocati ai piani interrati e seminterrati.

Nei piani seminterrati e interrati possono essere collocati solo locali di servizio, per esempio locali adibiti a deposito, magazzino, servizi igienici e spogliatoi per il personale.

Per la definizione di piani, locali fuori terra, seminterrati e interrati si rimanda ai rispettivi regolamenti comunali.

2.1 Caratteristiche degli spazi interni ed esterni dei servizi socio-educativi, degli arredi e dei giochi.

Gli spazi interni ed esterni dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, gli arredi e i giochi devono avere caratteristiche tali da tutelare e promuovere la salute e il benessere dei bambini e degli operatori.

La progettazione degli spazi interni ed esterni dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e la dotazione degli arredi e dei giochi devono tenere presenti, in tutte le fasi, le finalità educative degli stessi.

In fase di progettazione deve essere prevista la partecipazione di un coordinatore pedagogico o di un professionista in materia psico-pedagogica, al fine di assicurare le finalità citate.

2.2 Sicurezza, igiene e funzionalità dell'ambiente e tutela del benessere: requisiti tecnici degli spazi interni ed esterni, degli arredi, dei giochi.

Gli spazi interni ed esterni dei servizi socio-educativi per la prima infanzia devono:

- rispettare la normativa urbanistica, dell'edilizia, igienico-sanitaria e di sicurezza, nonché antisismica vigente;
- possedere e mantenere, anche attraverso la programmazione di eventuali interventi edilizi, caratteristiche strutturali, impiantistiche e di arredo tali da garantire la salute e il benessere dei bambini e degli operatori;
- essere preferibilmente articolati su un unico livello;
- non essere collocati ai piani interrati o seminterrati;
- garantire ai bambini un luogo ove sperimentare quotidianamente le proprie competenze e abilità motorie in autonomia o in gruppo e prevedere zone di fruizione dello spazio a loro disposizione sicure rispetto ai fattori di rischio.

Fermo restando quanto previsto da tutta la normativa vigente in materia, nella realizzazione dei nidi e dei servizi integrativi, la scelta dei materiali di rivestimento, di pavimentazione e di arredo deve essere effettuata adottando tutte le cautele e le norme di buona tecnica atte a garantire la sicurezza e l'incolumità dei bambini.

In tema di barriere architettoniche, per i servizi di nuova apertura è richiesto il rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia, per i servizi autorizzati al funzionamento precedentemente alle presenti linee guida è richiesta, quantomeno, la garanzia della visitabilità condizionata di cui all'art. 5 comma 7 del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14/6/1989 n. 236.

2.3 Vigilanza igienico-sanitaria -Tabelle dietetiche e pasti

La vigilanza igienico-sanitaria e le prestazioni sanitarie, così come previsto dalla legge regionale, art. 11, c. 3, hanno carattere preventivo e sono assicurate dalle ASL. I menù del nido devono essere

predisposti utilizzando le linee guida per la ristorazione scolastica del Ministero della Salute, nonché dell'ASL territorialmente competente e della Regione qualora adottate.

I menù e le tabelle dietetiche devono essere elaborate da personale specialistico di settore (dietologa, dietista ecc.), formulati secondo l'orientamento della alimentazione bio-mediterranea, in linea con le raccomandazioni del CRA-NUT e i L.A.R.N. (Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti) nonché eventuali normative regionali laddove applicabili e prevedere diete codificate anche per eventuali necessità particolari di tipo religioso, culturale e/o sanitario. Il gestore presenta il menù e le tabelle dietetiche – corredate dal ricettario e dalle grammature - alla competente ASL, che provvede all'approvazione entro trenta giorni dal ricevimento della stessa: il termine rimane sospeso (ovvero riprende a decorrere dal momento dell'interruzione) per una sola volta in caso di richiesta di chiarimenti o modifiche alla tabella di che trattasi. Trascorso il termine senza che la ASL si sia pronunciata, la tabella si intende approvata. I pasti possono essere prodotti o all'interno o all'esterno della struttura, in quest'ultimo caso, deve essere previsto un terminale di distribuzione o cucinetta, in rapporto al numero dei bambini e degli operatori, atti a garantire il mantenimento della qualità del cibo e la distribuzione dello stesso, attraverso modalità concordate con il centro di produzione pasti individuato dal gestore della struttura. Le strutture di nuova apertura che producono o somministrano pasti, oltre a richiedere l'autorizzazione al funzionamento, devono anche essere registrate ai sensi del Reg. 852/2004, art. 6, presentando la relativa notifica alle ASL – S.C. Sicurezza Alimentare.

2.4 Titoli di studio per l'accesso a posti di educatore e al ruolo di coordinatore pedagogico di servizio nei servizi socio-educativi per la prima infanzia - formazione permanente

A decorrere dall'entrata in vigore delle presenti linee guida:

- a) è ritenuta valida per l'accesso ai posti di educatore nei servizi socio educativi per la prima infanzia la laurea triennale in “Scienze dell'Educazione e della Formazione” (classe 18 D.M. 509/99 o classe L-19 D.M. 270/04)
- b) per svolgere il ruolo di coordinatore pedagogico di servizio, occorre essere in possesso di laurea specialistica o magistrale in “Scienze Pedagogiche” (classe 87/S D.M. 509/99 o classe LM.-85 D.M. 270/04) o in “Programmazione e gestione dei servizi educativi” (classe 56/S D.M. 509/99 o classe LM – 50 D.M. 270/04)

Il personale educativo, ivi compreso il coordinatore pedagogico di servizio, oltre a un'adeguata formazione di base, deve poter fruire di una formazione permanente in servizio, almeno di venti ore annue, in stretto raccordo con la Regione Liguria, il coordinamento pedagogico distrettuale, l'Università, l'USR Liguria per le sezioni primavera e altri centri particolarmente qualificati in campo nazionale, nonché di una formazione su ambiti specifici che consenta un intervento coerente in particolare nei casi di bambini disabili o in situazione di difficoltà.

Possono costituire titoli preferenziali nell'assunzione di educatori nei servizi socio educativi per la prima infanzia:

1. avere superato esami con riconoscimento di CFU in discipline specifiche sui temi dei servizi socio educativi per la prima infanzia;
 2. avere frequentato con successo laboratori che prevedano il conseguimento di CFU, aventi per oggetto temi e problematiche connesse ai servizi socio educativi per la prima infanzia;
 3. avere svolto attività di tirocinio (o, in alternativa, di Servizio Civile Volontario Nazionale riconosciuto come tirocinio) presso servizi socio educativi per la prima infanzia, con certificazione dell'attività effettuata;
- all'interno di corsi universitari afferenti alle lauree di cui alle lettere a) e b) e eventualmente anche attraverso accordi tra Università e Regione di riferimento.

Conservano valore per lo svolgimento della professione e per l'accesso ai posti di educatore nei servizi socio educativi per la prima infanzia tutti i seguenti titoli – se conseguiti entro l'Anno Scolastico 2013-2014 - e precisamente:

- a) diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio;
- b) diploma di Dirigente di Comunità, rilasciato dall'istituto Tecnico Femminile;

- c) maturità magistrale o diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico (se rilasciato entro l'anno 2001/2002);
- d) assistente di comunità infantili;
- e) diploma di laurea o specializzazione in pedagogia, psicologia o diploma di laurea in Scienze dell'Educazione o della Formazione
- f) diplomi di formazione professionale regionale, appositamente istituiti su figure professionali idonee ed inserite nel repertorio delle professioni;
- g) titoli equipollenti, equiparati o riconosciuti ai sensi di legge.

Conservano valore per lo svolgimento del ruolo di coordinatore pedagogico di servizio e per l'accesso a posti di tale qualifica i titoli di cui alla lettera e), se conseguiti entro l'Anno Scolastico 2013/2014, fermo restando anche il requisito di comprovata esperienza pluriennale nelle diverse tipologie dei servizi socio educativi per la prima infanzia.

Educatrice/educatore domiciliare

Per l'attivazione del servizio di educatrice/educatore domiciliare, l'educatore deve essere in possesso di uno dei titoli di studio elencati al punto 2.4 e deve aver maturato una esperienza di almeno 100 ore di tirocinio nei nidi d'infanzia pubblici o privati accreditati e/o convenzionati o nei servizi socio educativi domiciliari per la prima infanzia. A tale operatore è richiesta la partecipazione ai corsi di aggiornamento organizzati per gli operatori dei servizi per la prima infanzia, in misura di almeno 20 ore annuali.

Genitore accogliente

Il genitore che svolge questo tipo di servizio deve essere in possesso almeno del diploma della scuola dell'obbligo e deve aver maturato un'esperienza di almeno 100 ore di tirocinio nei nidi d'infanzia pubblici o privati accreditati e/o convenzionati o nei servizi educativi domiciliari. Al genitore accogliente è richiesta la partecipazione ai corsi di aggiornamento organizzati per gli operatori dei servizi per la prima infanzia, in misura di almeno 20 ore annuali.

2.5 Sostituzione del personale educativo e integrazione dei bambini

Per mantenere costante il rapporto numerico tra educatori e bambini, va assicurata la necessaria sostituzione del personale da effettuarsi mediante figure della stessa qualifica e profilo professionale. Il rapporto numerico tra educatori e bambini è calcolato sulla base del numero di bambini presenti che può essere inferiore alla capacità ricettiva della struttura.

Per facilitare i processi di integrazione dei bambini disabili o in particolari situazioni di disagio, il coordinatore pedagogico del servizio, con i servizi consultoriali, valuta la presenza di bambini nelle suindicate condizioni e, in tali casi, può essere rivisto il numero degli iscritti, oppure la presenza di un educatore di aiuto alla sezione con orario di servizio correlato alle esigenze dei bambini.

2.6 Coordinatore pedagogico di distretto sociosanitario

Il coordinatore pedagogico di distretto sociosanitario - di cui al secondo comma dell'articolo 12 della legge regionale 6/09 - è individuato in ciascun distretto sociosanitario dalla Conferenza dei Sindaci e incaricato con mandato pluriennale, nell'ambito dei coordinatori pedagogici dei servizi educativi per la prima infanzia di cui al punto 2.4., in base alle seguenti indicazioni:

- a) tra i coordinatori pedagogici dei servizi socio educativi per la prima infanzia a titolarità pubblica in base al curriculum professionale, in particolare all'esperienza riguardo a numero e tipologie di servizi coordinati;
- b) in assenza delle condizioni di cui alla lettera a), attraverso selezione - effettuata con modalità che garantiscano la trasparenza - tra coordinatori pedagogici di servizi socio educativi per la prima infanzia a titolarità privata, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa.

Il coordinatore pedagogico di distretto sociosanitario svolge compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro formazione permanente; di promozione e valutazione della qualità dei servizi con particolare riferimento al sistema regionale di accreditamento; di monitoraggio e documentazione delle esperienze; di promozione degli scambi pedagogici; di sperimentazione; di raccordo tra i servizi educativi – ivi comprese le sezioni primavera (fatte salve le competenze costituzionali delle Istituzioni scolastiche autonome e nell’ambito delle intese sottoscritte con il Miur e l’USR Liguria) sociali e sanitari, di supervisione dei servizi domiciliari, di collaborazione con le famiglie e la comunità locale al fine di promuovere la cultura dell’infanzia in seno al Sistema Educativo Integrato.

Il coordinatore pedagogico di distretto sociosanitario si rapporta con il direttore sociale, propone l’inserimento dei punti di sua competenza all’ordine del giorno della Conferenza di Distretto, partecipa a tali riunioni per le parti di sua competenza.

In sede di gare di appalto, bandi, accreditamento, per il coordinatore pedagogico distrettuale devono essere previamente verificati eventuali conflitti di interesse e qualsiasi altra forma di incompatibilità di legge.

Il coordinatore pedagogico distrettuale non può svolgere funzioni di educatore presso servizi socio educativi per la prima infanzia.

Il coordinatore pedagogico distrettuale è tenuto a un costante aggiornamento annuale nella specifica funzione che ricopre, ivi compresa la partecipazione alle riunioni del Coordinamento Pedagogico Regionale indette presso la sede istituzionale della Regione Liguria.

Eventuali contributi regionali ai distretti sociosanitari, quali fondi vincolati e finalizzati al sostegno delle spese correlate all’esercizio delle funzioni dei coordinatori pedagogici distrettuali, sono da intendersi – nel caso del loro utilizzo a favore di personale dipendente pubblico – conformi all’intento del fondo ex art. 15 CCNL 01/04/99 ed ex art. 9 D.L. 78/2010, purché destinati conformemente al principio del loro utilizzo specifico senza aggravio alcuno per il bilancio dell’ente.

Per i coordinatori pedagogici distrettuali non individuati tra i dipendenti pubblici in ruolo, possono essere destinate le eventuali risorse regionali per rimborsi spese e incentivi economici.

NORME SPECIFICHE PER LE SINGOLE TIPOLOGIE DI SERVIZIO

Requisiti strutturali e organizzativi dei nidi d’infanzia

3. Ubicazione e assetto della struttura

La struttura deve essere localizzata in area di facile accessibilità, inserita nel contesto urbano o raggiungibile facilmente con un percorso agevole da effettuarsi in condizioni di massima sicurezza ed è preferibile prevedere in zona contigua all’accesso principale un idoneo parcheggio.

L’opera deve essere concepita come un complesso omogeneo di forma semplice e regolare, le strutture devono essere previste preferibilmente su un unico piano fuori terra per favorire il bisogno di esplorazione e il movimento dei bambini accolti.

Gli spazi liberi dei locali destinati ai bambini preferibilmente non devono essere interessati da elementi strutturali: se tali elementi strutturali sono presenti, gli stessi devono essere adeguatamente protetti.

Per i servizi aggregati a strutture educative o scolastiche, l’ingresso può essere unico. I servizi socioeducativi ubicati all’interno di strutture già funzionanti, possono utilizzare spazi comuni (spazi per la mensa, ambulatorio medico, uffici, aree attrezzate per le attività motorie, aree esterne), previa presentazione di accordi con i responsabili delle strutture e con adeguato utilizzo degli spazi nel rispetto dei tempi e dei bisogni propri dei bambini da tre a trentasei mesi.

Nel progetto educativo si dovrà tenere conto degli aspetti educativi, didattici e organizzativi che tale scelta determina.

Qualora il servizio sia collocato su più piani, dovranno essere adottate tutte le misure utili e necessarie per garantire la sicurezza, sia in caso di eventi eccezionali, sia per l'ordinaria gestione quotidiana: si deve comunque garantire che ogni sezione sia collocata su un unico piano.

3.1 Caratteristiche tecniche dell'area esterna

L'area esterna (giardino o terrazzo), opportunamente protetta dai raggi solari, è di norma non inferiore a mq. 5 a bambino: tale metratura è da considerarsi comprensiva di eventuali spazi non contigui alla struttura e/o occupati da alberi o da orti botanici.

Lo spazio esterno attrezzato deve essere recintato e di uso esclusivo dei bambini del nido, durante l'orario di apertura del servizio, salvo il caso di utilizzo programmato, in orario di chiusura del servizio e tramite specifico progetto, da parte di altri soggetti – previa predisposizione di infrastrutture, servizi e soluzioni specifiche e garantendo la salvaguardia dell'igiene, della funzionalità, della sicurezza e dell'organizzazione del servizio educativo.

In caso di utilizzo dello spazio esterno in contemporanea con i bambini della scuola dell'infanzia, sarà opportuno individuare un'area protetta per i bimbi del nido.

Gli spazi esterni destinati ai bambini devono essere organizzati e attrezzati come ambiente educativo, che consenta l'esplorazione libera e il gioco strutturato, in modo da rispondere alle esigenze delle diverse età.

Tali requisiti devono caratterizzare anche gli eventuali spazi esterni non contigui alla struttura: tali spazi devono essere di utilizzo esclusivo della struttura stessa o comunque di utilizzo esclusivo dei bambini del nido durante l'uscita.

I suddetti spazi possono essere utilizzati purché situati nelle vicinanze del nido e collegati con percorsi sicuri.

In casi eccezionali possono essere concesse deroghe agli standard per gli spazi esterni facendo richiesta agli uffici comunali preposti al rilascio delle autorizzazioni al funzionamento che provvedono a istituire una commissione interistituzionale composta almeno dal coordinatore pedagogico distrettuale e dal competente funzionario regionale. Tale commissione effettua la valutazione tramite un sopralluogo il cui esito è verbalizzato e inviato dal coordinatore pedagogico alla competente Conferenza di Distretto che, tenuto conto della suddetta valutazione, decide in merito al rilascio della deroga dandone comunicazione agli interessati e al competente servizio regionale.

La deroga per gli spazi esterni è conservata o rinnovata per i nidi già funzionanti, prevalentemente per le seguenti motivazioni:

- 1) collocazione in centri storici o in zone ad alta concentrazione urbana;
- 2) trasferimento di sede a seguito di sfratto, gravi motivazioni economiche, calamità naturali, lavori di ristrutturazione/adeguamento a nuove normative sulla sicurezza
- 3) cambio di tipologia di servizio.

Per i nidi di nuova apertura la deroga parziale per gli spazi esterni può essere concessa prevalentemente in caso di assenza o carenza di nidi nella zona.

La commissione interistituzionale preposta al sopralluogo per la deroga agli spazi esterni può suggerire, nel caso in cui l'area esterna sia esistente ma sottodimensionata rispetto allo standard, l'adozione di un progetto organizzativo che contempli la turnazione dell'utilizzo dello spazio esterno in piccoli gruppi.

3.2 Articolazione della struttura

Il nido deve essere realizzato in modo che i bambini possano agevolmente usufruire di tutti gli ambienti loro assegnati con esclusione dei locali che possono costituire per essi fonte di pericoli; deve inoltre essere garantito un facile collegamento con l'area esterna.

Il nido deve essere così organizzato:

- a) ingresso che permetta un'adeguata accoglienza dei bambini; qualora l'accesso sia direttamente dall'esterno deve essere prevista una zona filtro per l'isolamento termico;
- b) sezioni per ciascun gruppo di bambini, suddivise a seconda del numero o dell'età dei bambini accolti o del progetto pedagogico elaborato in riferimento all'organizzazione del servizio;
- c) servizi generali.
- d) Gli spazi destinati ai bambini (ingresso, sezioni, spazi per il riposo e il pasto, se non compresi all'interno della sezione, spazi comuni, servizi igienici per i bambini, locale/eventuale spazio dedicato alle visite mediche) non devono essere inferiori a 6 mq. a bambino.
- e) Fatto salvo il rispetto del rapporto numerico di cui al paragrafo 3.5., indipendentemente dalla capienza della struttura e in considerazione dello scarto accertato tra bambini iscritti e reali frequentanti nei nidi d'infanzia, i soggetti gestori, qualora accreditati, possono richiedere al coordinatore pedagogico del distretto l'autorizzazione all'incremento dei posti in misura comunque non superiore al venti per cento della effettiva capacità ricettiva della struttura. Tale percentuale di incremento è calcolata sul mese che ha registrato la massima frequenza nell'ambito di un monitoraggio di almeno diciotto mesi.

3.3 Organizzazione delle sezioni

La sezione rappresenta l'unità spaziale minima del nido e può essere organizzata in base a criteri relativi o all'omogeneità dell'età e sviluppo globale dei bambini o alla loro eterogeneità, secondo le scelte pedagogiche individuate dal gruppo di lavoro e riferite alla specifica progettazione educativa. La struttura del nido d'infanzia può articolarsi su più sezioni, in relazione alla capienza della struttura stessa, all'età e al numero dei bambini iscritti.

Ciascuna sezione deve comprendere spazi essenziali, che possono essere previsti in locali unici o separati, idonei a svolgere le seguenti funzioni:

- attività ludiche individuali e di gruppo;
- soggiorno e pranzo;
- riposo.

Il locale o i locali per l'igiene personale dei bambini devono prevedere, di norma:

- un WC piccolo ogni sette bambini
- un lavabo piccolo con un rubinetto ogni sette bambini
- una vaschetta bagno fissa e un fasciatoio

Se la struttura è articolata su più piani, è auspicabile la presenza di servizi distribuiti tra i piani stessi; eventuali deroghe devono essere autorizzate dai competenti uffici comunali preposti alle autorizzazioni al funzionamento.

3.4 Servizi generali

I servizi generali dei nidi devono comprendere:

- ufficio, se non previsto in altre sedi;
- idonei locali destinati a spogliatoio e servizi igienici per il personale;
- cucina. Possono essere previsti i pasti veicolati, in tal caso deve essere realizzato un idoneo terminale di distribuzione o cucinetta attrezzata, atto a garantire il mantenimento della qualità del cibo e la distribuzione dello stesso;

- lavanderia, opportunamente attrezzata, qualora non si utilizzi il servizio esterno;
- locali di deposito e/o sgombero;

Qualora nella stessa struttura sia ubicato un altro servizio educativo, gli spazi dei servizi generali possono essere utilizzati in comune.

In considerazione delle diverse specificità dei regolamenti edilizi locali, non è possibile stimare uno standard di riferimento per il dimensionamento dei servizi generali: ne consegue che, in sede di autorizzazione al funzionamento, il gestore dovrà dimostrare la conformità degli spazi alle normative vigenti in funzione delle modalità gestionali adottate ed in riferimento al numero di bambini ospitati.

3.5 Rapporto tra personale e bambini

Il rapporto numerico tra personale educativo e bambini nei nidi d'infanzia è determinato – in relazione alla frequenza massima e tenuto conto dell'orario giornaliero di apertura e chiusura del servizio nel seguente modo:

1. non superiore a cinque bambini per ogni educatore, per le sezioni di bambini di età compresa tra i tre e i dodici mesi;
2. non superiore a sette bambini per ogni educatore, per le sezioni di bambini di età compresa tra i dodici e i ventiquattro mesi;
3. non superiore a dieci bambini per ogni educatore per le sezioni di bambini di età compresa tra i ventiquattro e i trentasei mesi.

Per il personale di supporto, almeno un collaboratore addetto ai servizi generali. L'utilizzo orario del personale collaboratore è determinato in relazione alla frequenza dei bambini e tenuto conto delle esigenze organizzative del servizio, dichiarate nel progetto organizzativo.

Requisiti strutturali e organizzativi dei servizi integrativi

3.6 Ubicazione e assetto della struttura

Le caratteristiche strutturali generali per i servizi integrativi sono analoghe a quelle previste per il nido d'infanzia al punto 3.1.

3.7 Caratteristiche tecniche area esterna

L'area esterna (giardino o terrazzo), opportunamente protetta dai raggi solari, è di norma non inferiore a mq. 3 a bambino: tale metratura è da considerarsi comprensiva di eventuali spazi non contigui alla struttura e/o occupati da alberi o da orti botanici.

Lo spazio esterno attrezzato deve essere recintato e di uso esclusivo dei bambini dei servizi integrativi, durante l'orario di apertura del servizio, salvo il caso di utilizzo programmato, in orario di chiusura del servizio e tramite specifico progetto, da parte di altri soggetti – previa predisposizione di infrastrutture, servizi e soluzioni specifiche e garantendo la salvaguardia dell'igiene, della funzionalità, della sicurezza e dell'organizzazione del servizio educativo.

In caso di utilizzo dello spazio esterno in contemporanea con i bambini della scuola dell'infanzia, sarà opportuno individuare un'area protetta per i bimbi dei servizi integrativi.

Gli spazi esterni destinati ai bambini devono essere organizzati e attrezzati come ambiente educativo, che consenta l'esplorazione libera e il gioco strutturato, in modo da rispondere alle esigenze delle diverse età.

Tali requisiti devono caratterizzare anche gli eventuali spazi esterni non contigui alla struttura: tali spazi devono essere di utilizzo esclusivo della struttura stessa o comunque di utilizzo esclusivo dei bambini dei servizi integrativi durante l'uscita. I suddetti spazi possono essere utilizzati purché situati nelle vicinanze dei servizi integrativi e collegati con percorsi sicuri.

In casi eccezionali possono essere concesse deroghe agli standard per gli spazi esterni facendo richiesta ai competenti uffici comunali preposti al rilascio delle autorizzazioni al funzionamento che provvedono a istituire una commissione interistituzionale composta almeno dal coordinatore pedagogico distrettuale e dal competente funzionario regionale. Tale commissione effettua la valutazione tramite un sopralluogo il cui esito è verbalizzato e inviato dal coordinatore pedagogico alla competente Conferenza di Distretto che, tenuto conto della suddetta valutazione, decide in merito al rilascio della deroga dandone comunicazione agli interessati e al competente servizio regionale.

La deroga per gli spazi esterni viene conservata o rinnovata per i servizi già funzionanti, prevalentemente per le seguenti motivazioni:

1. collocazione in centri storici o in zone ad alta concentrazione urbana;
2. trasferimento di sede a seguito di sfratto, gravi motivazioni economiche, calamità naturali, lavori di ristrutturazione/adeguamento a nuove normative sulla sicurezza

3. cambio di tipologia di servizio.

Per i servizi integrativi di nuova apertura la deroga parziale per gli spazi esterni può essere concessa prevalentemente in caso di assenza o carenza di servizi nella zona.

La commissione interistituzionale preposta al sopralluogo per la deroga agli spazi esterni può suggerire, nel caso in cui l'area esterna sia esistente ma sottodimensionata rispetto allo standard, l'adozione di un progetto organizzativo che contempli la turnazione dell'utilizzo dello spazio esterno in piccoli gruppi.

3.8 Articolazione della struttura

Ciascun centro è caratterizzato da una organizzazione che prevede un tempo di frequenza da parte dei bambini, nell'arco della giornata, al massimo di 5 ore di mattina oppure di pomeriggio, con esclusione di somministrazione del pasto. Come indicato al punto 1.1., all'interno dei servizi integrativi può essere prevista la merenda, nel rispetto della normativa in materia di igiene degli alimenti, sia in ragione del numero di ore di apertura che per la valenza conviviale ed educativa di questo momento della giornata.

Qualora il servizio sia aperto anche nel pomeriggio, dovrà essere prevista una sospensione di almeno un'ora, al fine di consentire la riorganizzazione degli spazi.

Poiché i bambini rimangono al massimo per cinque ore al giorno, la struttura può non disporre di locali specifici per il sonno, tuttavia, data la fascia di età dei piccoli accolti, deve essere previsto uno spazio idoneo al riposo per coloro che ne manifestino la necessità.

1. Centro bambini-genitori.

Il centro deve avere un'organizzazione che permetta la piena partecipazione alle attività di gioco, incontro e comunicazione destinate ai bambini e agli adulti, prevedendo momenti di attività anche separati per figli e genitori.

Il centro deve prevedere i seguenti locali:

- a) locale spazio bambini, dove il genitore o l'adulto di riferimento può essere presente e seguire il bambino/a; tale locale deve avere una superficie minima di 5 mq a bambino/a e deve essere organizzato in idonei spazi rispetto alle attività previste.
- b) locale genitori educatori: può essere un locale separato, in adiacenza comunque al locale bambini o in alternativa uno spazio all'interno del locale bambini;
- c) Il locale o i locali per l'igiene personale dei bambini devono di norma prevedere:

- un WC piccolo ogni otto bambini
- un lavabo piccolo con un rubinetto ogni otto bambini
- una vaschetta bagno fissa e un fasciatoio

Se la struttura è articolata su più piani, è auspicabile la presenza di servizi distribuiti tra i piani stessi.

- d) servizi igienici per adulti, devono esser previsti due servizi igienici, di cui uno a servizio del personale e uno a servizio del pubblico;
- e) locale ingresso, fornito preferibilmente di una zona di isolamento termico;
- f) spogliatoio per il personale;
- g) locale deposito e sgombero;
- h) ufficio, se non previsto in altre sedi;

2. Centro bambine/bambini.

Si tratta della tipologia di servizio destinata ai bambini di età superiore ai sedici mesi.

Il centro deve prevedere i seguenti locali:

- a) locale spazio bambini, deve avere una superficie minima di 3 mq a bambino e deve essere organizzato in idonei spazi rispetto alle attività previste;
- b) locale ufficio, se non previsto in altre sedi;
- c) Il locale o i locali per l'igiene personale dei bambini devono complessivamente prevedere:

- un WC piccolo ogni otto bambini
- un lavabo piccolo con un rubinetto ogni otto bambini
- una vaschetta bagno fissa e un fasciatoio

Se la struttura è articolata su più piani, è auspicabile la presenza di servizi distribuiti tra i piani stessi.

- d) locale ingresso, fornito di una zona di isolamento termico;
- e) spogliatoio e servizi igienici per il personale;
- f) locale deposito e sgombero.

3.9 Rapporto tra personale e bambini

Il rapporto numerico tra personale educativo e bambini nei servizi integrativi è così determinato:

1. centri bambini-genitori: non superiore a dodici bambini per ogni educatore, in considerazione delle loro caratteristiche specifiche e della contemporanea partecipazione dei genitori (o adulti di riferimento) alle attività;
2. centri bambine-bambini: non superiore a dieci bambini per ogni educatore.

Per il personale di supporto almeno un collaboratore addetto ai servizi generali il cui utilizzo orario sarà determinato in relazione alla frequenza dei bambini e tenuto conto delle esigenze organizzative del servizio, dichiarate nel progetto organizzativo.

REQUISITI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI DEI SERVIZI EDUCATIVI DOMICILIARI

3.10 Rapporto tra personale e bambini

Il rapporto tra personale educativo e bambini nei servizi domiciliari è così determinato:

1. Educatore domiciliare: non superiore a quattro bambini per ogni educatore e non superiore a otto bambini per due educatrici nel caso di due moduli contigui al massimo
2. Genitore accogliente: non superiore a quattro bambini, compreso i figli del Genitore stesso che non può avere – al momento dell'attivazione del servizio – più di trenta mesi.

3.11 EDUCATORE DOMICILIARE

L'educatore/educatrice domiciliare può accogliere sino a un massimo di 4 bambini di età compresa tra i tre e i trentasei mesi. Sono consentiti due servizi di educatore domiciliare contigui a condizione che si disponga di spazi adeguati. Per attivare il servizio, l'educatore deve predisporre un progetto pedagogico/educativo elaborato tenendo conto dei tempi individuali di crescita di ogni bambino e che definisca le finalità e le caratteristiche del servizio proposto.

Il progetto pedagogico/educativo dovrà essere approvato dal Coordinatore pedagogico del distretto sociosanitario e presentato alle famiglie per una condivisione delle finalità del medesimo.

Per l'attivazione del servizio occorrono il parere del coordinatore pedagogico del distretto per le parti di sua competenza e il parere della ASL rispetto alle condizioni igienico-ambientali e l'adeguatezza degli spazi messi a disposizione per il servizio. Tali spazi possono essere polifunzionali e devono senz'altro comprendere cucina, servizi igienici (preferibilmente due) e altri locali. L'ambiente dovrà essere accogliente, attrezzato per rispondere al gioco e alla vita di relazione per la prima infanzia e possibilmente essere dotato di pertinenze esterne. La struttura complessa igiene alimenti della ASL deve autorizzare il menù del servizio.

L'educatore domiciliare può utilizzare spazi diversi dal proprio domicilio, come indicato al punto 1.2, lett. a).

Le sostituzioni devono essere garantite da personale in possesso del titolo di studio previsto dalla presente normativa e condivise con il coordinatore pedagogico del distretto sociosanitario territorialmente competente.

Le famiglie stabiliscono un regolare rapporto di lavoro privato con l'educatore domiciliare e/o con organismi del Terzo Settore quali Cooperative Sociali e/o Associazioni di Promozione Sociale.

I Comuni singoli o associati possono prevedere forme di sostegno economico nell'ottica di sussidiarietà.

Il Distretto Sociosanitario garantisce il supporto costante del coordinatore pedagogico distrettuale e il collegamento con il Sistema Educativo Integrato di cui all'articolo 12 della legge regionale.

3.12 GENITORE ACCOGLIENTE

Il genitore può realizzare il servizio o presso la propria abitazione o presso locali in sua disponibilità o messi a disposizione da istituzioni scolastiche, enti locali, istituzioni religiose o altre organizzazioni del terzo settore, purché mantengano la connotazione di ambiente domestico. Il genitore accoglie un numero massimo di quattro bambini nella fascia di età compresa tra i tre mesi e i trentasei mesi (compresi i propri figli), con un tempo giornaliero commisurato alle effettive necessità dei bambini e delle famiglie. È il genitore accogliente che si prende “cura” dei bambini. Questa tipologia di servizio può essere associata a un modulo di servizio di educatore domiciliare.

Il coordinatore pedagogico distrettuale verifica le parti di propria competenza. La ASL, ad ogni genitore che intende fornire il servizio di “genitore accogliente”, attesta le condizioni igienico-ambientali e l’adeguatezza degli spazi messi a disposizione che devono senz’altro comprendere cucina, servizi e altri locali. L’ambiente dovrà essere accogliente, attrezzato per rispondere al gioco e alla vita di relazione per la prima infanzia e possibilmente essere dotato di pertinenze esterne.

Il coordinatore pedagogico del distretto sociosanitario supporta il genitore accogliente nell’elaborazione del progetto educativo che dovrà essere condiviso con la/le famiglia/e coinvolta/e nel progetto medesimo.

I Comuni singoli o associati possono prevedere forme di sostegno economico nell’ottica di sussidiarietà.

Al genitore accogliente è consentito di portare avanti il servizio con i bambini accolti anche se il proprio figlio ha raggiunto i trentasei mesi. L’esperienza non può essere ripetuta salvo la condizione di nuova maternità o paternità del genitore accogliente.

Il Distretto Sociosanitario garantisce il supporto costante del coordinatore pedagogico distrettuale e il collegamento con il Sistema Educativo Integrato di cui all’articolo 12 della legge regionale.

4. SPAZI RICREATIVI OCCASIONALI

I requisiti degli spazi ricreativi occasionali sono quelli imposti dall’esigenza di tutelare la sicurezza, l’igiene e la salute dei bambini nel rispetto degli obblighi previsti dalle vigenti leggi in materia.

5. AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PREVISTI NELLE PRESENTI LINEE GUIDA

L’apertura, l’ampliamento, le opere di trasformazione ovvero il trasferimento ad altra sede dei nidi e dei servizi integrativi sia pubblici che privati sono soggetti in ogni caso ad autorizzazione del Sindaco del Comune ove gli stessi sono ubicati. L’autorizzazione al funzionamento deve essere rilasciata entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda previa acquisizione del parere conforme dell’Azienda Sanitaria Locale per quanto attiene gli aspetti igienico - sanitari e della Conferenza di Distretto per quanto attiene gli aspetti funzionali ed organizzativi.

Ogni trasferimento della titolarità del servizio deve essere comunicato entro trenta giorni al Sindaco il quale previa verifica dei requisiti soggettivi richiesti provvede alla voltura dell’ intestazione dell’autorizzazione entro i successivi trenta giorni.

Per le strutture di proprietà del Comune l’autorizzazione è sostituita da una dichiarazione del Sindaco di conformità agli standard previsti dalla presente legge; in tal caso il Sindaco provvede direttamente a richiedere i pareri di carattere igienico sanitario di cui sopra alla Azienda Sanitaria Locale di competenza e il parere della Conferenza di Distretto. I Comuni possono convenzionarsi solo con strutture accreditate.

Sarà rilasciata l’autorizzazione al funzionamento ai servizi socio-educativi per la prima infanzia, gestiti da soggetti privati, che soddisfano pienamente i requisiti strutturali, organizzativi di cui alle presenti linee.

Sarà rilasciata autorizzazione condizionata al rispetto delle prescrizioni impartite con l’autorizzazione medesima, che dovrà prevedere tempi e modi dell’adeguamento, ai servizi socio-educativi per la prima infanzia, gestiti da soggetti privati, che soddisfino parzialmente i requisiti richiesti dalle presenti linee, a condizione che tale mancanza non pregiudichi la sicurezza e la salute dei bambini.

Durata e rinnovo dell’autorizzazione al funzionamento

L’autorizzazione al funzionamento ha durata quinquennale e deve essere rinnovata, previa richiesta del soggetto titolare, da inoltrare al Comune almeno 90 giorni prima della scadenza, accompagnata da idonea dichiarazione comprovante la permanenza dei requisiti richiesti dalla legge regionale, dalle presenti linee guida e dalla normativa

vigente. Il coordinatore pedagogico distrettuale e la ASL verificano, anche tramite sopralluogo, la permanenza dei requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e inviano la valutazione alla Conferenza di Distretto. Per i servizi domiciliari è previsto il rinnovo – ogni cinque anni - del parere di conformità alle normative vigenti espresso dal coordinatore pedagogico di distretto per le parti di sua competenza e dalla ASL.

Attività di vigilanza

L'attività di vigilanza costituisce un obbligo per i Comuni ai sensi dell'articolo 11, comma 3 della legge regionale e pertanto essi devono individuare modalità di esercizio della vigilanza e i soggetti ad essa preposti.

6. ACCREDITAMENTO

Ai fini dell'accREDITamento, i soggetti titolari dei servizi, oltre a possedere i requisiti richiesti per l'autorizzazione al funzionamento, devono soddisfare ulteriori requisiti di qualità che devono essere specificati per ogni tipologia di servizio educativo con deliberazioni di Giunta Regionale che ne stabiliscono anche le modalità di monitoraggio e le condizioni per la conservazione.

L'accREDITamento è di competenza dei Comuni singoli o associati, tuttavia, al fine del raggiungimento del comune obiettivo dell'innalzamento progressivo e continuo della qualità dei servizi e dell'omogeneità dell'applicazione del sistema su tutto il territorio ligure è indispensabile operare in un'ottica di collaborazione interistituzionale, fermo restando, per la Regione, la possibilità di effettuare verifiche a campione o su segnalazione sui soggetti accREDITati.

Per i servizi privati l'accREDITamento costituisce condizione necessaria per l'accesso ai finanziamenti pubblici e/o al convenzionamento senza tuttavia comportare in nessun caso l'automatica assunzione di oneri economici da parte delle amministrazioni interessate.

La Regione, ad oggi, ha definito i requisiti, i criteri e le modalità per l'accREDITamento relativamente alla tipologia "nido d'infanzia": terminata la sperimentazione, nella quale la Regione ha svolto un ruolo di regia al fine di improntare il sistema alla uniformità sul territorio nel momento della sua prima applicazione, il processo di accREDITamento dei nidi d'infanzia transita nella fase a regime presso i Comuni - sedi della sua applicazione - ed è descritto al punto 6.1.

6.1. ACCREDITAMENTO DEI NIDI D'INFANZIA

Ai fini dell'accREDITamento, i soggetti titolari di nidi d'infanzia in possesso dell'autorizzazione al funzionamento, devono soddisfare ulteriori requisiti di qualità di seguito indicati:

1. disporre di un progetto pedagogico rispondente alle indicazioni di cui all'Allegato F, punto 3) delle presenti linee guida, in cui vengono esplicitati i valori, gli orientamenti e le finalità pedagogiche del servizio, meglio declinate in apposito progetto educativo relativamente agli aspetti organizzativi e gestionali del servizio;
2. di disporre della figura del coordinatore pedagogico del servizio per un numero di ore annue commisurato alla capacità ricettiva del servizio, come indicato al punto 1. delle presenti linee guida;
3. di disporre di un programma annuale di formazione del personale operante nel servizio con la previsione di almeno venti ore di attività di aggiornamento su specifiche tematiche pedagogiche per il personale educativo, favorendo, a tal fine, forme di partecipazione a corsi di formazione permanente e a progetti di qualificazione del servizio che vedano la collaborazione tra soggetti gestori pubblici e privati;
4. di essere disponibile ad attuare e/o aderire ad iniziative/scambi pedagogici con altri servizi della rete locale al fine di consolidare il Sistema Educativo Integrato di cui all'art. 12 della l.r. 6/09;
5. prevedere, nel progetto organizzativo del servizio, modalità articolate e flessibili di partecipazione – incontro e collaborazione – delle famiglie e di aver istituito a tale scopo specifici organismi rappresentativi;
6. di adottare strumenti per la valutazione della qualità (questionari alle famiglie sulla qualità percepita e autovalutazione della qualità del servizio)

7. garantire la disponibilità, in caso di convenzionamento con il pubblico, ad attuare forme di priorità nell'accesso al servizio per bambini disabili e in condizione di svantaggio sociale, su segnalazione dei servizi territoriali pubblici competenti.

Per i nidi d'infanzia privati l'accreditamento costituisce condizione per l'accesso ai finanziamenti pubblici, al convenzionamento e alla possibilità di iscriverne un numero di bambini superiore alla ricettività della struttura come indicato al punto 3.2, lett. e).

I nidi di infanzia a titolarità pubblica sono tenuti alla verifica del possesso dei requisiti di qualità previsti per l'accreditamento anche al fine della possibilità di iscriverne un numero di bambini superiore alla ricettività della struttura come indicato al punto 3.2, lett. e).

L'iter amministrativo per la richiesta dell'accreditamento è indicata all'Allegato B delle presenti linee guida.

Il fac-simile per la domanda di accreditamento è contenuto nell'allegato C delle presenti linee guida.

7. SISTEMA INFORMATIVO

La Regione, ai sensi dell'articolo 7, comma 2 della legge regionale, al fine di mantenere un costante livello qualitativo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia ed estendere le buone pratiche, individua misure di coordinamento degli interventi locali di raccolta ed elaborazione dati, al fine di monitorare e valutare costantemente il complesso dell'offerta socio-educativa. Regione ed enti locali concordano, in collaborazione con le organizzazioni dei soggetti privati, l'adozione di un sistema informativo per consentire flussi costanti, omogenei e comparabili di dati relativi ai servizi per la prima infanzia.

I soggetti gestori pubblici e privati sono tenuti a fornire alla Regione e ai Comuni i dati necessari per la implementazione del sistema.

I Comuni informano altresì le competenti Aziende Sanitarie locali delle autorizzazioni concesse per servizi socio-educativi per la prima infanzia.

8. ABROGAZIONE DI NORME

Le presenti linee guida sostituiscono le precedenti, adottate con dgr 588/09 che si intende abrogata.

ALLEGATO B

PROCEDIMENTO PER L'ACCREDITAMENTO



La domanda di accreditamento viene presentata dal soggetto privato interessato, su base volontaristica, al coordinatore pedagogico del distretto competente per territorio che deve provvedere ad istituire la commissione tecnica di valutazione entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza.
I soggetti pubblici comunicano al servizio regionale competente il programma delle visite di audit



L'istruttoria della domanda viene realizzata dalla commissione tecnica di valutazione cui sopra, costituita da tre membri: in ogni caso dal coordinatore pedagogico del distretto ove ha sede il servizio richiedente (o suo incaricato); da un funzionario regionale del competente servizio o da esperto individuato dalla Regione e da un coordinatore pedagogico di altro distretto. In caso di impossibilità del membro regionale, la commissione potrà essere completata con un coordinatore pedagogico di distretto diverso da quello ove ha sede il servizio richiedente.



L'istruttoria valutativa si realizza sia attraverso l'analisi dei documenti presentati all'atto della domanda che mediante un sopralluogo diretto all'interno del servizio



L'esito dell'istruttoria valutativa si riflette in apposito rapporto sottoscritto dalla commissione tecnica di valutazione, rilasciato agli interessati il giorno dell'audit di accreditamento



Il provvedimento finale viene assunto dal Comune, preso atto del rapporto della commissione di valutazione e inviato agli interessati e al competente servizio regionale. Il procedimento per l'accREDITAMENTO deve concludersi entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza da parte del coordinatore pedagogico distrettuale, fatti salvi i casi di sospensione del suddetto termine ai sensi dell'art. 8 della l.r. 56/2009.

L'accREDITAMENTO ha efficacia a tempo indeterminato a decorrere dalla data di adozione del provvedimento finale ed è condizionato al permanere - in capo al titolare del servizio - di tutti i requisiti che hanno dato luogo al rilascio nonché all'adeguamento a ulteriori norme nazionali e regionali in materia.

E' stabilito un monitoraggio almeno triennale sui soggetti accREDITATI, a cura dei coordinatori pedagogici distrettuali (tramite le commissioni di valutazione di cui sopra), mediante acquisizione documentale (esclusivamente per gli elementi variati) e/o sopralluogo. E' fatta salva, per la Regione, la possibilità di disporre ulteriori verifiche sui soggetti accREDITATI, sia a campione che su segnalazione.



Presso la Regione è istituito l'Albo dei nidi accREDITATI in cui vengono registrati i relativi provvedimenti adottati in materia (nuove iscrizioni, verifiche e/o cancellazioni/revoche)



Si dà luogo a revoca dell'accREDITAMENTO, con provvedimento immediatamente esecutivo del Comune, in ogni caso in cui si rilevi una decadenza dalle condizioni che dettero luogo al rilascio, conseguenti al venir meno di uno o più dei requisiti stabiliti dalla legge. Tale provvedimento deve essere inviato all'interessato e al competente servizio regionale.

I titolari dei nidi d'infanzia accREDITATI durante la fase sperimentale dell'accREDITAMENTO (anni 2012/2013/2014) in luogo di presentare domanda di rinnovo entro sei mesi dalla scadenza, come indicato nella dgr 234/12, attendono di essere contattati direttamente dal coordinatore pedagogico del distretto territorialmente competente per concordare le modalità e i tempi della visita di monitoraggio.



Gli esiti delle visite di monitoraggio (almeno triennali) sono formalizzati mediante rapporto sottoscritto dalla commissione tecnica di valutazione, analogamente alla modalità adottata in sede di primo audit finalizzato all'accREDITAMENTO. In caso di esito negativo viene adottato un provvedimento di revoca da parte del Comune e inviato agli interessati e al competente servizio regionale. I coordinatori pedagogici distrettuali ogni anno redigono una relazione sugli sviluppi

successivi alle visite di audit dei nidi d'infanzia accreditati.

ALLEGATO C

PROTOTIPO DI DOMANDA

Al Coordinatore Pedagogico
del distretto sociosanitario n.

Oggetto: Domanda di accreditamento di nido d'infanzia

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a a _____ Provincia _____ il ____ | ____ | ____ |
di nazionalità* _____, residente a _____ Provincia _____
in via/piazza _____ n. _____ C.A.P. _____
tel. _____ e-mail _____
Codice Fiscale
| ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ |

in qualità di **legale rappresentante dell'impresa**

Codice Fiscale
| ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ |
P.IVA | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ |
Denominazione o ragione sociale _____
con sede nel Comune di _____ Provincia _____
in via/piazza _____ n. _____ C.A.P. _____
tel. _____ fax _____ e-mail _____
Iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di _____ al num. _____

CHIEDE

in applicazione:

- *delle linee guida sugli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, in attuazione dell'art. 30 c. 1 lettera d) della l.r. 9/04/2009 n.6*

il rilascio dell'accREDITAMENTO per l'attività di nido d'infanzia _____ svolta nei
locali in via _____ n° _____ per una capienza di
n° _____ bambini.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000), sotto la propria responsabilità:

* in caso di cittadini non appartenenti all'Unione Europea occorre allegare copia del permesso di soggiorno

DICHIARA

(la domanda si considera completa solo se tutte le voci sotto riportare risulteranno barrate)

- di essere in possesso dell'autorizzazione al funzionamento n° _____ rilasciata in data ____/____/____ dal Comune di _____ per una capienza di n° _____ bambini
- di disporre di un progetto pedagogico rispondente alle indicazioni di cui all'Allegato F, punto 3) delle linee guida regionali, in cui vengono esplicitati i valori, gli orientamenti e le finalità pedagogiche del servizio, meglio declinate in apposito progetto educativo relativamente agli aspetti organizzativi e gestionali del servizio;
- di disporre della figura del coordinatore pedagogico del servizio per un numero di ore annuo commisurato alla capacità ricettiva del servizio, come indicato al punto 1. delle linee guida regionali;
- di disporre di un programma annuale di formazione del personale operante nel servizio con la previsione di almeno venti ore di attività di aggiornamento su specifiche tematiche pedagogiche per il personale educativo, favorendo, a tal fine, forme di partecipazione a corsi di formazione permanente e a progetti di qualificazione del servizio che vedano la collaborazione tra soggetti gestori pubblici e privati;
- di essere disponibile ad attuare e/o aderire ad iniziative/scambi con altri servizi della rete locale al fine di consolidare il Sistema Educativo Integrato di cui all'art. 12 della l.r. 6/09;
- di prevedere, nel progetto organizzativo del servizio, modalità articolate e flessibili di partecipazione – incontro e collaborazione – delle famiglie e di aver istituito a tale scopo specifici organismi rappresentativi;
- di adottare strumenti per la valutazione della qualità (questionari alle famiglie sulla qualità percepita e autovalutazione della qualità del servizio)
- di garantire la disponibilità, in caso di convenzionamento con il pubblico, ad attuare forme di priorità nell'accesso al servizio per bambini disabili e in condizione di svantaggio sociale, su segnalazione dei servizi territoriali pubblici competenti.
- di essere in possesso dei requisiti di regolarità: pagamenti, adempimenti previdenziali, assistenziali, assicurativi e obblighi di legge relativamente al Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.)

Allega alla presente domanda i seguenti documenti:

1. Specifiche sulla figura del coordinatore pedagogico (vedere Allegato D delle presenti linee guida)
2. Conto consuntivo di gestione del servizio dell'anno precedente a quello di formulazione della domanda di accreditamento (vedere Allegato E delle presenti linee guida)
3. Progetto organizzativo-gestionale e educativo del servizio (vedere Allegato F delle presenti linee guida)
4. Carta del servizio in uso e regolamento gestionale
5. Documento del programma di aggiornamento e formazione del personale
6. Documento relativo agli strumenti per la valutazione della qualità del servizio
7. Copia della carta d'identità del legale rappresentante

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche

con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data ____/____/____

Firma_____

Allegato D

SPECIFICHE SULLA FIGURA DEL COORDINATORE PEDAGOGICO

Cognome e nome	
Titolo di studio	
Esperienza in mesi*	
Tipologia di rapporto di lavoro	
Durata del rapporto di lavoro	
Ore settimanali di lavoro	

* indicare soltanto le esperienze prestate in servizi educativi per la prima infanzia

NOTA BENE: allegare curriculum vitae

Firma del Legale Rappresentante

Data ____/____/____

Allegato E

CONTO CONSUNTIVO DI GESTIONE DEL SERVIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE A QUELLO DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA DI ACCREDITAMENTO

DATI RIFERITI ALL'ANNO: _____

Nido d'infanzia _____ sito nel Comune di _____
in via/piazza _____, n. _____, c.a.p. _____

A) COSTI PER PERSONALE

Responsabile della gestione	€ _____.
Coordinatore pedagogico	€ _____.
Educatori	€ _____.
Cuoco	€ _____.
Personale ausiliario	€ _____.
Altro (specificare) _____	€ _____.
Totale	€ _____.

B) ALTRI COSTI DI GESTIONE

costi per servizi in appalto (specificare) _____	€ _____.
costi per locazione	€ _____.
costi per utenze	€ _____.
costi per manutenzione	€ _____.
costi per materiali didattici e di consumo	€ _____.
costi per formazione	€ _____.
altri costi (specificare) _____	€ _____.
Totale	€ _____.

TOTALE COSTI

€ _____.

C) ENTRATE

Rette famiglie	€ _____.
Altre fonti	€ _____.
Totale	€ _____.

BILANCIO DEL SERVIZIO

Costi complessivi (A+B)	€ _____.
Entrate complessive (C)	€ _____.
Utile/disavanzo (A+B-C)	€ _____.

NOTA BENE: allegare prospetto delle rette applicate

Firma del Legale Rappresentante

Data ____/____/____

Allegato F

INDICAZIONI SULLA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO ORGANIZZATIVO, GESTIONALE E EDUCATIVO

1) Progetto organizzativo

Per progetto organizzativo si intende un documento comprensivo almeno delle seguenti parti:

- Progetto degli ambienti e degli spazi, nella forma di planimetria quotata in scala non superiore a 1:100, con descrizione degli ambiti funzionali (sezioni con relativi servizi, laboratori, spazi di relazione e connessione e spazi di uso comune, spazi per gli adulti e servizi generali, spazi esterni), della destinazione di uso dei diversi spazi anche attraverso la rappresentazione sulla pianta degli arredi.
- Piano organizzativo del servizio relativamente a calendario, giorni e orario di apertura, eventuali possibili forme diversificate di iscrizione e frequenza.
- Piano di organizzazione relativo a sezioni (con specificazione del numero dei bambini e della gamma delle età accolte in mesi), turni del personale educativo e ausiliario, svolgimento tipo della giornata.

2) Progetto gestionale

Per progetto gestionale si intende un documento comprensivo almeno delle seguenti parti:

- Piano della gestione corrente (*utilizzare come fac-simile il modello proposto per il conto consuntivo, all. E*)
- Regole di accesso e sistema tariffario

3) Progetto educativo

Per progetto educativo si intende un documento comprensivo almeno delle seguenti parti:

- Contestualizzazione
- Finalità e obiettivi educativi
- Modalità di ambientamento
- Articolazione pedagogica della giornata
- Organizzazione degli spazi e degli arredi
- Programmazione delle attività
- Attività e strumenti di osservazione, documentazione, monitoraggio e verifica
- Strumenti per la valutazione della qualità del servizio
- Organizzazione del lavoro non-frontale - educativo e non
- Partecipazione delle famiglie
- Relazioni con la rete locale dei servizi
- Continuità educativa

I suddetti progetti devono essere datati e firmati dal responsabile del servizio